

Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Bergoggi
Via de Mari n. 28/D

17028 – B E R G E G G I (SV)

OGGETTO: Attività di vendita della stampa quotidiana e periodica – Domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 67 della Legge Regionale 3 gennaio 2077, n. 1

__l__ sottoscritt _____

nat__ a _____ il _____

residente a _____ Via/P.zza _____

_____ n. _____ codice fiscale _____

recapito telefonico _____

Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____ via _____ partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di _____ al numero _____ del _____;

Legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____ via _____ partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di _____ al numero _____ del _____;

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un

**PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO
della stampa quotidiana e/o periodica**

per la vendita della stampa quotidiana e/o periodica da esercitarsi nei locali siti in Via _____
_____ al civico n. _____

che sarà esercitato insieme a

- | | |
|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rivendita di generi di monopolio | Aut. n. _____ del _____ |
| <input type="checkbox"/> Impianto di distribuzione carburanti | Aut. n. _____ del _____ |
| <input type="checkbox"/> Esercizio per la somministrazione | Aut. n. _____ del _____ |
| <input type="checkbox"/> Media struttura di vendita
Con superficie di vendita minima di mq. 700 | Aut. n. _____ del _____ |
| <input type="checkbox"/> Esercizio di vendita libri e prodotti editoriali | Prot. n. _____ del _____ |
| <input type="checkbox"/> Esercizio a specializzazione di vendita
Con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione | Prot. n. _____ del _____ |

con superficie di mq. _____ di cui
mq. _____ riservati alla stampa quotidiana e periodica
mq. _____ riservati alla stampa quotidiana
mq. _____ riservati alla stampa periodica
mq. _____ riservati ad altra tipologia di vendita
mq. _____ locali di servizio

in forma

- Annuale
- Stagionale dal _____ al _____

Ai fini di cui sopra

DICHIARA

In caso di ditta individuale

- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del d. Lgs. n. 59/2010 (nota 1);
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)";

In caso di Società, associazione o altro organismo collettivo

- Di ricoprire l'incarico di _____(1) della Ditta suddetta;
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)";

Allega alla presente autocertificazione per il possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti individuati all'articolo 2 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (2)

Rendo inoltre noto che in caso di mia assenza, l'attività verrà esercitata da _____
_____ nat_ a _____
_____ il _____ che agisce in qualità di _____
_____ (3) e che ha compilato il quadro autocertificazione per il
possesso dei requisiti morali

_____,li _____ firma

- (1) specificare se legale rappresentante, socio accomandatario, amministratore, ecc.
- (2) sono tenuti alla compilazione del quadro autocertificazione tutti i soci nelle SNC, i soci accomandatari in caso di SAS
- (3) specificare se socio, dipendente o collaboratore familiare

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

DESIGNAZIONE DEL DELEGATO PREPOSTO ALLA VENDITA

__l__ sottoscritt _____

nat__ a _____ il _____

residente a _____ Via/P.zza _____

_____ n. _____ codice fiscale _____

recapito telefonico _____

Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____ via _____ partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di _____ al numero _____ del _____;

Legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____ via _____ partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di _____ al numero _____ del _____;

NOMINA

Quale preposto all'attività commerciale __l__ Signor__ _____

_____ nato a _____

_____ il _____ residente in _____

_____ codice fiscale _____

_____, in possesso dei requisiti morali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL TITOLARE DELEGANTE

IL DELEGATO PER ACCETTAZIONE

N.B. Il delegato preposto all'attività commerciale deve compilare il quadro autocertificazione per il possesso dei requisiti morali di cui all' articolo 12 della L.R. n. 1/2007

**DICHIARAZIONE DEL DELEGATO PREPOSTO ALLA VENDITA
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE**

__L__ sottoscritt__ _____ nato a
_____ il _____ residente in
_____ codice fiscale
_____ in qualità di Delegato preposto all'attività di vendita

D I C H I A R A

- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 e dell'articolo 71 del DLgs n. 59/2010 (nota 1)
- Che non sussistono nei propri confronti " cause di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 19 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)

_____ data

_____ Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____

La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

Articolo 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e somministrazione:
 - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore al minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), e f), nonché permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per le previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti;
7. Sono abrogati i commi 2,4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.